

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito, in attuazione dell'articolo 3, comma 4, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, in ordine alla gestione della Fondazione "Istituto nazionale di studi verdiani" (d'ora in avanti INSV) relativamente all'esercizio finanziario 2019, nonché sulle vicende successive di maggior rilievo.

L'ultimo referto al Parlamento attiene all'esercizio 2018 ed è stato reso con determinazione n. 95 del 18 luglio 2019, pubblicata in Atti Parlamentari, XVIII legislatura, Doc. XV n. 191.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'Istituto nazionale studi verdiani con sede in Parma, già Ente pubblico trasformato in fondazione culturale con d.p.c.m. 9 aprile 2002, a norma degli artt. 2, comma 1, lettera a) e 3 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, ha celebrato nel 2019 i sessant'anni dalla propria nascita¹.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), dal quale riceve contribuzioni ordinarie annue, sebbene non compaia nella ricognizione degli enti controllati dallo stesso, effettuata con d.m. 27 marzo 2015.

I suoi compiti² e la sua articolazione organica sono definiti dallo statuto, redatto per atto pubblico in data 19 dicembre 2002 e fatto oggetto di una profonda revisione nel corso del 2019 su iniziativa del nuovo Presidente, insediatosi nel dicembre 2018. Le innovazioni statutarie sono state perfezionate con delibera del Consiglio di amministrazione in data 4 dicembre 2019, a seguito delle approvazioni formali da parte degli Enti fondatori, secondo i rispettivi ordinamenti, ed annotate nel registro prefettizio di Parma in data 29 gennaio 2020, in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 391.

Si precisa che - secondo quanto in atti - nessuna relazione illustrativa formale ne ha accompagnato la sottoposizione al Consiglio in fase approvativa.

L'iniziativa, stando a quanto evidenziato dall'Ente, è stata occasionata dalla rilevante implementazione del patrimonio disponibile avvenuta nel 2017, per effetto dell'acquisizione in eredità di cespiti immobiliari di cospicuo valore, pervenuti da parte dell'ex Direttore scientifico. In tale contesto - che ha posto la Fondazione dinanzi alla necessità di intraprendere una gestione di tali beni idonea almeno a remunerare i connessi oneri a carico della proprietà - si è ritenuto di introdurre una separazione netta fra poteri di indirizzo strategico-patrimoniale e poteri di indirizzo esecutivo-gestionale, dapprima del tutto sfumata essendo entrambe le attribuzioni concentrate nel Consiglio di Amministrazione, statutariamente concepito come Organo collegiale rappresentativo dei soci fondatori.

¹ L'Ente fu costituito nel 1959 ad iniziativa di Mario Medici, musicologo modenese appassionato della figura di Giuseppe Verdi, e nel giro di pochissimo tempo si formò una propria identità istituzionale ottenendo il patrocinio dell'Unesco il 25 febbraio 1960. Tre anni più tardi, con l. 26 febbraio 1963 n. 290 fu nominato Ente di diritto pubblico ed è stato integralmente riordinato con l. 3 aprile 1989 n. 123. Delle varie trasformazioni si è dato ampiamente conto nei referti precedenti di questa Corte, ai quali qui si rimanda.

² In coerenza ed in linea di continuità con le finalità dell'Ente pubblico dal quale la Fondazione è derivata, i suoi compiti consistono nella tutela, valorizzazione e diffusione dell'opera di Giuseppe Verdi. Essi si sostanziano concretamente in attività di ricerca e studio applicata alla elaborazione di studi, collane e periodici; della edizione di versioni critiche musicali e di documenti e carteggi; dell'organizzazione di seminari, convegni e congressi, esposizioni e mostre.

Con la promossa revisione dello statuto, perfezionatasi come detto nel gennaio 2020, si è proceduto innanzitutto ad istituire, fra gli organi, l'Assemblea dei soci fondatori, titolare delle decisioni generali, ed a revisionare conseguentemente le competenze del Consiglio di amministrazione, chiamato a gestire il bilancio, nonché ad attuare gli indirizzi assembleari.

Da tale rilevante modifica, poi, è scaturito un più ampio e complessivo riassetto della *governance* dell'Ente, che ha investito sia la riorganizzazione dell'attività di direzione scientifica, sia la migliore categorizzazione delle figure dei soci con prerogative decisionali e l'istituzione della figura del Presidente onorario.

In particolare, riguardo all'attività scientifica le nuove norme statutarie hanno superato la ripartizione dicotomica fra ambiti decisionali strategici, affidati formalmente alla competenza di apposito organo (Comitato scientifico), e ambiti istruttori e di supporto, attribuiti ad una figura direttiva monocratica, con spazi decisionali sostanzialmente molto ampi nelle scelte di offerta ed intervento culturale della Fondazione.

In effetti, come affermato in atti, tale funzione amministrativa è stata per lungo tempo esercitata da un Direttore che ha svolto un ruolo determinante - reputato assorbente ed infungibile con identiche caratteristiche - nel percorso di crescita dell'Istituto e nell'elaborazione delle sue strategie scientifiche. In sede di modifica statutaria, perciò, si è inteso rafforzare il raccordo fra il Direttore, nominato fiduciariamente dal Consiglio di amministrazione e per un periodo coincidente con quello di durata in carica di tale Organo, e il Comitato scientifico, quale organismo amministrativo collegiale del Direttore stesso e dal medesimo presieduto. Ciò per consentire una sostanziale condivisione delle conoscenze e delle iniziative programmatiche.

In quest'ottica, la figura del Direttore scientifico del vecchio statuto è stata sostituita con la figura del Direttore del Comitato scientifico, esplicitando che tutti gli incarichi di cui trattasi sono affidati a titolo gratuito.

L'introduzione dell'Assemblea dei soci, oltre ad una ridefinizione delle competenze del Consiglio di amministrazione e del Presidente della Fondazione, ha comportato una più puntuale disciplina delle categoria dei soci fondatori c.d. riconosciuti, cioè delle persone fisiche e/o giuridiche che, per aver contribuito significativamente allo sviluppo dell'Ente con risorse finanziarie, apporti patrimoniali, attività e servizi, sono stabilmente rappresentate in Assemblea con diritto di voto accanto ai soci fondatori originari, fissando il procedimento e i

presupposti per l'attribuzione di tale qualità³. Parimenti, il nuovo statuto ha previsto la categoria dei soci sostenitori, in sostituzione di quella dei soci partecipanti, contemplata dal previgente statuto.

Le nuove regole statutarie (art. 10), infine, hanno introdotto la figura del Presidente onorario, carica con valore simbolico e priva di poteri decisionali, alla quale possono essere delegati compiti di rappresentanza istituzionale in eventi o cerimonie pubbliche.

Nel 2019 la compagine associativa non ha subito alcuna variazione rispetto al passato, risultando composta unicamente dai n. 6 soci fondatori di diritto, cioè dai sottoscrittori dell'atto costitutivo originario (Mibact, Comuni di Parma e di Busseto, Università degli studi e Conservatorio musicale "Arrigo Boito" di Parma, Famiglia Carrara -Verdi).

Nessuno dei soci di cui trattasi risulta aver erogato nell'anno 2019 contribuzioni in denaro, ad eccezione del Ministero per i beni culturali, che ordinariamente contribuisce al finanziamento della Fondazione – secondo le regole vigenti per gli ex Enti pubblici culturali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 419 del 1999– e del comune di Parma che ha partecipato ai costi di esercizio con una assegnazione finanziaria di euro 5.000,00.

La Fondazione dispone di un regolamento delle missioni e dei rimborsi spese, nonché di un c.d. decalogo di regole interne per il conferimento di incarichi di collaborazione mediante contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229 e ss. del Codice civile, atti entrambi approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 28 giugno 2018 e 15 marzo 2017.

Non risultano adottati altri atti regolamentari concernenti l'organizzazione amministrativa e la gestione contabile, per le quali le uniche norme di riferimento specifiche si rinvencono a livello statutario.

Al riguardo, giova qui evidenziare che lo statuto della Fondazione nella versione vigente a tutto l'esercizio 2019, affidava ampi poteri organizzativi al Segretario generale, quale figura apicale preposta alla struttura, demandandogli *in toto* non solo il coordinamento degli uffici e servizi dell'Ente ma anche la nomina del personale dipendente e la determinazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro (prestazioni e corrispettivi), con il solo obbligo di riferire delle iniziative adottate al Consiglio di amministrazione, responsabile della sua

³ A norma dell'art. 4 dello statuto *Soci di diritto della Fondazione i Fondatori presenti o rappresentati all'Atto costitutivo della Fondazione. La qualifica di Socio Fondatore può essere altresì riconosciuta alle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti, anche aventi sede all'estero, che abbiano successivamente contribuito e che contribuiranno, anche in via non continuativa, all'incremento del patrimonio con donazioni o erogazioni in danaro, beni materiali e immateriali, attività o servizi, e ai quali l'Assemblea attribuisca tale qualifica, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in relazione alla rilevanza dell'apporto.*

nomina. Tale impostazione di stampo verticistico risulta in parte superata dalle nuove norme statutarie che attribuiscono al Consiglio di amministrazione, innovato nelle attribuzioni, competenze regolamentari e deliberative in materia di organizzazione e di assunzioni del personale. Nel nuovo assetto, peraltro, è assegnato al Presidente il compito di procedere ad assunzioni e conferimenti di incarichi, secondo le deliberazioni consiliari.

Quanto alla contabilità, le norme statutarie si limitano a stabilire la ciclicità annuale del bilancio e i tempi di approvazione, rinviando direttamente alle disposizioni del codice civile, ed in particolare a quelle del Titolo II del Libro V, Capo III, Sez. III, per ciò che attiene ai caratteri del sistema contabile e alle scritture che ne rappresentano componenti obbligatorie, integrate da quelle previste dalla normativa previdenziale e fiscale.

La Fondazione non è inserita nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 e, pertanto, non è destinataria delle disposizioni di contenimento della spesa che la normativa nazionale riconnette a tale iscrizione.

L'Istituto ha adottato iniziative volte a prevenire la corruzione e finalizzate alla attuazione dei correlati principi di trasparenza, affidando le funzioni di Responsabile al proprio Presidente e aggiornando il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità" (PTPC) relativo al periodo 2019-2021.

In ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per l'esercizio 2019 risulta redatta l'apposita relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal detto PTPC, con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui la Fondazione si è dotata e nella quale pubblica regolarmente anche le relazioni della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. ORGANI

Nel corso del 2019, la Fondazione ha ancora operato con gli organi previsti dallo statuto in versione originaria e cioè: Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato scientifico e Collegio dei revisori.

Nell'assetto di *governance* tracciato da tali disposizioni, ormai superate, il Presidente - rappresentante legale della Fondazione verso i terzi ed in giudizio - era espresso fiduciarmente dal Consiglio di amministrazione, divenendone componente di diritto.

Il Presidente in carica nel 2019 è stato nominato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2018, proprio in applicazione di tali norme statutarie. Detto mandato, la cui durata è prevista in quattro anni con possibilità di un unico rinnovo, è ancora in corso fino a naturale scadenza, in linea con la specifica disposizione transitoria inserita nel nuovo statuto. Si evidenzia, fin d'ora, che le dette modifiche statutarie intervengono sul potere di nomina del Presidente, assegnandolo al nuovo organo dell'Assemblea dei soci e arricchiscono l'elencazione - peraltro *per tabulas* valevole a titolo meramente esemplificativo - dei poteri presidenziali, in raccordo con quelli del Consiglio di amministrazione, anch'esso innovato nella composizione e nelle attribuzioni istituzionali.

Anche gli altri Organi della Fondazione in carica nel 2019 - Consiglio di amministrazione, Comitato scientifico e Collegio dei revisori - risultano incardinati a norma dello statuto in vigore in tale annualità, con i caratteri ed i poteri già evidenziati nei precedenti referti ai quali si rinvia.

In particolare, giova qui rammentare che il C.d.a. - in concreto composto dai soli rappresentanti dei sei soci fondatori di diritto, oltre al Presidente, ed avente durata quadriennale - si è insediato in data 14 dicembre 2018. Nel corso del 2019 il Consiglio si è riunito 9 volte. Le nuove disposizioni statutarie confermano la descritta situazione di fatto, escludendo anche in via formale che a tale Organo possa prendere parte una rappresentanza, sia pure contingentata, dei soci sostenitori.

Nel febbraio del 2020, la prima Assemblea convocata a norma del nuovo Statuto ne ha parzialmente modificato la composizione soggettiva, con la nomina di nuovi rappresentanti da parte di alcuni soci di diritto, per il resto confermandone composizione e durata in carica complessiva fino a tutto il 2022, a completamento del quadriennio.

Il Collegio dei revisori, la cui composizione è fissata dal vecchio e dal nuovo statuto in modo invariato e conformemente al dettato dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, è stato riconfermato dal Consiglio di amministrazione nel gennaio 2019 per i componenti espressi dalla Fondazione; il componente di nomina Mibact si trovava in corso di carica fino a settembre del 2020. L'esame degli atti evidenzia, quindi, che l'Organo in questione è stato rinnovato parzialmente, all'occorrenza, senza una data di insediamento unica e complessiva. Si fa presente che la sostituzione del componente designato dal Mibact è avvenuta con provvedimento direttoriale del 14 settembre 2020.

Una notazione merita la declaratoria delle competenze del Collegio che muta nella nuova disciplina statutaria, venendo a ricalcare un'impostazione più spiccatamente civilistica ma meno puntuale in rapporto a natura e soggettività dell'Istituto. Invero, mentre il previgente statuto elencava i compiti del Collegio e gli adempimenti specifici al medesimo intestati, sancendo espressamente l'obbligo dei revisori di informare il Ministero vigilante e gli altri Organi della Fondazione di eventuali irregolarità riscontrate (art. 18, punti 3, 4 e 5), il nuovo, all'art. 14, si limita a ribadire che al Collegio dei revisori è affidata *“la verifica dell'attività dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione”* (punto 14. 1) e a stabilire che *“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice civile”* nonché ad assegnare ai revisori *“la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2.409 bis c.c.”*.

Per ciò che attiene al Comitato scientifico, del quale, come detto, il nuovo statuto prevede l'espunzione dal novero degli Organi, si segnala che esso è stato rinnovato solo temporaneamente nel maggio del 2019, con la nomina dei sei membri, oltre al direttore, contemplata dalle norme all'epoca vigenti ma prevedendone - a differenza di quanto stabilito per gli altri organi - l'immediata cessazione all'atto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie, con la contestuale individuazione di esperti aggiuntivi, destinati ad integrarne la composizione, nella diversa configurazione di organismo di supporto scientifico.

Va precisato inoltre che, secondo norme statutarie non reiterate, la Fondazione avrebbe potuto dotarsi di un organismo in rappresentanza dei soci non fondatori, denominato Comitato di consulenza gestionale, di fatto mai attivato, per mancanza di tale tipo di soci.

In ordine agli sviluppi del processo di attuazione del nuovo statuto si evidenzia che l'Assemblea dei soci fondatori di diritto, originari e riconosciuti, si è formalmente insediata nel 2020, con un'unica riunione, per prendere atto del varo delle nuove disposizioni e per l'esposta nomina e ratifica dei membri del Consiglio di amministrazione, fino alla scadenza del 14 dicembre 2022, formulando fin d'ora riserva di approfondimenti mirati nel prossimo referto sulla funzionalità degli innovati equilibri strutturali.

Ai sensi della l. 30 luglio 2010, n. 122, l'incarico dei componenti degli organi, ivi compresi quelli del Collegio dei revisori, ha carattere onorifico e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, salva la possibilità di ottenere il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute.

I costi sostenuti a tale titolo nel bilancio 2019 ammontano a 470,15 euro e sono contabilizzati alla voce viaggi e trasferte del conto economico.

3. STRUTTURA AMMINISTRATIVA E PERSONALE

Come detto, la Fondazione dispone di un Direttore scientifico che è figura monocratica rubricata nell'ambito degli uffici dirigenziali. Il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, con incarico di pari durata rinnovabile senza limiti, ha la responsabilità dei programmi scientifici e culturali della Fondazione, dei quali cura la predisposizione e l'attuazione, a titolo gratuito e con soli rimborsi spese. Con il nuovo statuto viene preposto al Comitato scientifico. La scelta per prassi ricade su soggetti di comprovata competenza nelle discipline musicologiche e, in particolar modo, nel settore degli studi verdiani.

Nella seduta del Consiglio di amministrazione del 14 aprile 2019 è stato nominato un nuovo Direttore, a seguito di procedura di selezione pubblica per manifestazione di interesse (il precedente Direttore, nominato il 2 dicembre 2015 ha terminato il mandato il 4 dicembre 2018). Al medesimo è stato riconosciuto un rimborso spese forfettario annuo, inserito a bilancio, pari ad euro 3.000, che ha sostanzialmente natura di compenso, in parziale difformità dalla gratuità enunciata statutariamente.

Nella seduta del Consiglio di amministrazione del 7 febbraio 2019, a seguito di analoga procedura, è stata selezionata una professionalità per il conferimento di altro incarico amministrativo, non contemplato statutariamente. Si tratta di una figura denominata "segretario scientifico operativo", con il compito di coadiuvare il Direttore scientifico a livello organizzativo, rispondendo al Segretario generale sul piano burocratico-amministrativo.

Si tratta di un incarico ibrido che, tuttavia, non è stato attivato, nelle more del reperimento delle risorse necessarie alla sua remunerazione. Secondo quanto reso noto in istruttoria, l'incarico sarà ricoperto da uno studioso che ha già avuto rapporti di collaborazione con l'Istituto. Inoltre, nel corso del 2020 e nelle more del perfezionamento del rapporto lavorativo per l'espletamento delle funzioni in argomento, tale studioso ha avuto un incarico temporaneo a titolo di collaborazione coordinata e continuativa per un compenso annuo pari ad euro 6.000.

La questione è stata evidenziata specificamente con implicita sottolineatura della anomalia di tale scelta, in quanto estemporanea ed esulante da una pianificazione complessiva del fabbisogno funzionale. In risposta, l'Ente ha fatto presente che *"l'individuazione di una figura a supporto del Comitato scientifico e del suo Direttore non è da considerarsi permanente nel quadro organico dell'Istituto, ma nominata con carattere temporaneo in funzione di precise esigenze operative nell'ambito e nei termini del mandato del Comitato stesso"* e che siffatta nomina non solo è stata

legata a specifici progetti, ora conclusi, ma ha avuto anche durata temporalmente limitata. In tale contesto, è stato comunque puntualizzato che *“qualora eventuali e ulteriori necessità richiedessero la presenza temporanea di un Segretario scientifico, e comunque sempre in rigorosa considerazione della compatibilità di bilancio, l’Istituto procederà in piena conformità alla normativa vigente, provvedendo altresì a fornire tempestiva informazione agli Organi di controllo riguardo alle determinazioni e ai procedimenti adottati”*.

Al vertice amministrativo della Fondazione è posto il Segretario generale, le cui competenze sono individuate direttamente dallo statuto. Tale incarico è stato svolto nel 2019 da una unità di personale, con qualifica di funzionario di livello imprecisato, dipendente dalla regione Emilia-Romagna e distaccata a tempo pieno presso l’Istituto, con oneri finanziari a carico dell’Ente di appartenenza. A seguito del collocamento in quiescenza di tale funzionario, le funzioni di Segretario generale - da dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020 - sono state conferite *ad interim* all’unico dipendente dell’INSV addetto all’amministrazione, che le ha svolte inizialmente senza costi aggiuntivi a carico del bilancio. Nel 2020 il contratto è stato esteso dalle 20 ore settimanali ordinarie a 28 ore, con il riconoscimento di un’indennità di mansione pari ad euro 319 lordi mensili. Nella seduta consiliare del 18 dicembre 2020, l’incarico è stato rinnovato fino a dicembre 2023, con reinquadramento a superiore livello funzionale e retributivo.

La struttura amministrativa di supporto constava al 2019 di sole due unità di personale a tempo indeterminato, in servizio in regime di *part-time* presso l’Istituto con applicazione del CCNL per il personale del settore terziario-commercio-distribuzione-servizi.

Si trattava, in dettaglio, del responsabile amministrativo, inquadrato al livello 3°, al quale sono state conferite nell’anno anche le funzioni di Segretario generale, sebbene il medesimo fruisse per le mansioni di assunzione di un regime di *part-time* al 70 per cento, nonché di una bibliotecaria inquadrata al 4° livello retributivo - funzionale (in *part-time* al 50 per cento). Tale consistenza di personale non ha subito alcuna variazione rispetto al precedente esercizio.

Di seguito viene riportato il costo sostenuto nel 2018 e 2019 per il personale, come detto senza aggravii dovuti alla remunerazione del Segretario generale, iscritto a conto economico in apposita voce, conformemente alle regole civilistiche vigenti.

Tabella 1- Costo per il personale

	2018	2019	Var. ass.	Var. perc.
Stipendi	25.009	28.117	3.108	12,4
Oneri prev. e assistenziali	6.157	7.008	851	13,8
TFR	1.779	1.899	120	6,7
Totale	32.945	37.024	4.079	12,4
Incidenza costi per il personale sui costi totali	25,8	29,8		
Incidenza costi per il personale sul contributo ordinario	40,2	42,6		

Fonte: Bilancio INSV

Tale costo cresce rispetto ai dati dell'esercizio 2018 per euro 4.079,00 in valore assoluto e del 12,4 in termini percentuali, portandosi ad euro 37.024 (euro 32.945 nel 2018). La variazione incrementale interessa tutte le componenti stipendiali e, come riferito dall'Ente, è dovuta all'applicazione degli aumenti contrattuali automatici.

Nel complesso, l'aggregato di costo in argomento presenta incidenza crescente anche sul totale dei costi esercizio (pari al 29,8 per cento a fronte del 25,8 per cento del 2018), venendo a gravare in misura maggiore sulle disponibilità di copertura rappresentate dal contributo ordinario del Mibact (42,6 per cento, contro il 40,2 per cento del 2018), rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente.

4. INCARICHI E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

L'Ente affida abitualmente, in mancanza di professionalità interne dedicate, incarichi esterni per l'assistenza di tipo fiscale e del lavoro, la cui spesa nel 2019 è stata di euro 8.968 (euro 7.761 nel 2018, euro 8.507 nel 2017), e di tipo tecnico (informatica e sicurezza) con un onere nel 2019 di euro 3.369 (euro 720 nel 2018, euro 610 nel 2017). Nel 2019 sono, altresì, presenti collaborazioni affidate per la gestione patrimoniale immobiliare dell'Istituto e una consulenza legale pari ad euro 6.033.

La tabella che segue espone dettagliatamente le varie professionalità esterne di cui l'Istituto si è avvalso per far fronte alle attività istituzionali, in analisi pluriennale per apprezzarne al meglio gli andamenti.

Tabella 2 - Incarichi e contratti di collaborazione per attività istituzionali 2016-2019

	2016		2017		2018		2019	
	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo	Numero	Costo
Compensi a terzi	3	15.319	4	17.324	0	0	0	0
Contratti di prestazione d'opera occasionali	1	200	5	5.641	1	1.686	1	2.315
Contratti cessione diritti d'autore	18	8.460	10	18.798	3	4.211	8	10.810
Incarichi a professionisti	13	16.717	15	53.222	12	13.797	1	1.251
Collaborazioni co.co.co	0	0	1	6.800	0	0	0	0
Totale	35	40.696	35	101.785	16	19.694	10	14.376

Fonte: INSV

Nel 2019 la Fondazione ha ulteriormente ridotto il numero degli incarichi e delle collaborazioni esterne (da 16 a 10) con un abbattimento del costo pari ad euro 14.376.

Analizzando nel dettaglio le singole voci emerge che:

- si registra un unico “contratto di prestazione d’opera occasionale”, per un costo di euro 2.315, che attiene ad un incarico attribuito con affidamento diretto, per la specializzazione della materia, all’unico catalogatore presente sul territorio in materia musicale;
- i “contratti di cessione dei diritti d’autore” sono otto e si riferiscono a richieste di cessione di diritti d’autore a studiosi e professionisti specializzati in ambito musicologico, per un costo totale di euro 10.810, a fronte dei 3 contratti del 2018, per un costo totale di euro 4.211;
- è stato affidato un unico “incarico a professionisti” con un costo di euro 1.251 a fronte dei 12 incarichi attribuiti nel 2018. Si tratta, in particolare, di incarico per un progetto di divulgazione scientifica in ambito musicologico;
- non si registrano collaborazioni co.co.co..

5. PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA FONDAZIONE

Particolare rilievo hanno assunto nel recente passato e nell'anno 2019 le iniziative assunte dall'Ente in materia di gestione del patrimonio immobiliare, che per tale motivo si reputano meritevoli di esame in questa sede di controllo.

Al riguardo, va precisato che l'art. 3 del rinnovato statuto interviene significativamente sulla disciplina del patrimonio della Fondazione, già oggetto dell'art. 6 della previgente normativa statutaria, introducendo una distinzione espressa (in precedenza non altrettanto chiara) fra beni immobili e valori mobiliari costituenti, a norma dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 419 del 1999, il fondo di dotazione che l'Ente ha l'obbligo di mantenere e conservare ai sensi dell'art. 6, comma 7, della medesima normativa, ed altri beni, anche immobili, e/o contribuzioni, donazioni, oblazioni, legati ed erogazioni non destinati specificamente ad implementare tale fondo. I beni del secondo tipo integrano il fondo di gestione che, in ogni caso, è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è impiegato in modo da preservarne il valore ed ottenerne rendimenti per l'attività istituzionale.

L'accennata modifica è stata introdotta per garantire la gestione utile dei beni immobili acquisiti in proprietà piena dalla Fondazione nel 2017, non adibiti direttamente ad uffici o locali ad uso istituzionale, rendendo possibile sostenere le spese connesse.

In tale contesto, giova rammentare che la Fondazione dal 2016 non è allocata in immobili di proprietà, ma ha sede presso alcuni locali (tre ambienti al primo piano e due nei sotterranei destinati ad uso magazzino) di un Palazzo storico (Palazzo Cusani - Casa della Musica) di proprietà del Comune di Parma, affidati in concessione gratuita con una apposita convenzione⁴, che contempla quale unico onere in carico la partecipazione alle spese condominiali. L'Istituto può, altresì, richiedere l'utilizzo di spazi comuni del medesimo stabile (quali l'Auditorium e la sala di ascolto) per le proprie attività.

I costi sostenuti per la sede, pertanto sono piuttosto contenuti e liquidati su richiesta del Comune proprietario. Secondo quanto in atti, per gli anni 2016-2019, l'Ente non ha effettuato

⁴ L'Ente si è trasferito in questa sede, a seguito dell'adozione da parte del comune di Parma della deliberazione di Giunta n. GC-2016-402 del 9 novembre 2016 con la quale è stato espresso l'indirizzo favorevole per la stipula di una convenzione culturale tra il Comune di Parma - Servizio Casa della Musica e l'Istituto nazionale di studi verdiani per il perseguimento delle politiche culturali musicali del Comune di Parma e per la concessione di spazi di Palazzo Cusani, la cui gestione era affidata in concessione a Parma Infrastrutture S.p.A.. Il contratto di concessione gratuita dei locali è stato stipulato dalla medesima società con INSV in data 12 giugno 2018.

alcun pagamento delle quote di condominio a proprio carico, non avendo ricevuto richieste in tal senso, provvedendo tuttavia ad accantonare in bilancio il dovuto, a titolo di ratei passivi. Tale modalità di contabilizzazione, pur non pienamente condivisibile trattandosi di costi annui che a parere della Sezione configurano un debito verso terzi, permette in ogni caso di evidenziarne l'incidenza sul conto economico.

Molto più elevati sono, invece, gli oneri connessi agli immobili ereditati (due appartamenti e due terreni), di cui già l'Istituto era nudo proprietario dal 2012 e recentemente acquisiti in proprietà piena.

Detti beni, dei quali l'Ente ha dovuto curare la valutazione a fini contabili, sono stati iscritti a stato patrimoniale, a partire dal 2018, determinando un incremento delle immobilizzazioni materiali, peraltro interamente e separatamente accantonato a riserva patrimoniale (con iscrizione di apposita posta denominata "Riserva da donazione").

Tabella 3 - Terreni e fabbricati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale (*)

	31/12/2018	31/12/2019
Terreni Pettorazza Grimani (RO)	282.266	0
Terreni di Adria (RO)	719.898	719.898
Appartamento ad uso abitativo in Venezia	728.142	731.313
Appartamento ad uso abitativo in Roma	837.710	897.726
Totale	2.568.016	2.348.937

Fonte: Bilancio INSV

(*) nel bilancio 2019 sono stati portati ad incremento del valore degli immobili di Roma e Venezia alcuni oneri di manutenzione straordinaria, di cui si riferirà nel proseguo.

L'entità di tali *asset* patrimoniali nel 2019 ha subito una leggera variazione decrementale, data dal saldo algebrico di alcune operazioni gestionali attive e passive realizzate nell'esercizio, consistenti in particolare nell'alienazione dei terreni Pettorazza Grimani siti in Rovigo e nella realizzazione di opere di manutenzione straordinaria i cui costi sono stati patrimonializzati.

Secondo quanto affermato in atti, la titolarità di tali beni ha impegnato l'Istituto nell'assunzione di iniziative volte a razionalizzarne la gestione, con abbattimento degli oneri a carico della proprietà, riduzione dei rischi di connesse sopravvenienze passive impreviste e operazioni per trarne rendite utilizzabili per le attività sociali.

In quest'ottica, nel corso del 2019 è stata conclusa la vendita sopra menzionata, che ha comportato un ricavo complessivo pari ad euro 250.000, in parte utilizzati per finanziare

interventi di manutenzione straordinaria sugli altri immobili ereditati ed in parte costituenti disponibilità liquide al 31 dicembre 2019.

Osserva la Sezione che tale operazione, avvenuta ad un prezzo inferiore al valore di libro, ha comportato un decremento patrimoniale pari ad oltre 32.000 euro.

Di essa, tuttavia, l'Istituto ha reputato la convenienza in ragione della decisione di investire il capitale ricavato in titoli e fondi, a basso rischio ed a tasso di interessi garantito, in modo da ottenere un ricavo annuo da destinare agli scopi istituzionali.

In tale contesto, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 12 giugno 2020, ha valutato tre proposte di investimento a capitale garantito, optando per la sottoscrizione di una polizza assicurativa a tasso fisso dell'1 per cento annuo, con possibilità di riscatto senza penali dopo il primo anno, e dando mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione del contratto, per un capitale nozionale pari ad euro 180.000, cioè con la parte del ricavo netto dell'effettuata vendita non utilizzata per spese diverse.

L'operazione in argomento non è stata sottoposta all'attenzione del Ministero vigilante, che su di essa si è pronunciato favorevolmente solo con il voto espresso in seno al Consiglio di amministrazione. Al riguardo, inoltre, non vi sono state osservazioni critiche da parte dei revisori contabili.

Sul punto e con riguardo agli eventuali altri atti di gestione straordinaria che dovessero interessare il patrimonio acquisito la Corte conferma quanto espresso nelle precedenti relazioni circa l'opportunità di garantire una condivisione argomentata e specifica da parte del Mibact, non limitata alla sola manifestazione di consenso resa in Consiglio di amministrazione, quale socio fondatore.

Nel 2019, sempre nelle prospettive di utile gestione sopra indicate, la Fondazione si è fatta carico di importanti ed improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria relativi agli immobili di Roma e Venezia, sia di propria pertinenza, sia decisi a livello condominiale, con costi pari a complessivi euro 76.417.